

Statuto della Sezione del partito il Centro (IC) del Comune di Terre di Pedemonte

Capitolo I – Costituzione

Art. 1 – Denominazione e scopo

1. Sotto la denominazione Sezione Terre di Pedemonte del partito ticinese il Centro (in seguito Sezione) è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, che si compone degli aderenti al Partito e dei simpatizzanti residenti nel Comune di Terre di Pedemonte.
2. La Sezione persegue la messa in atto, sul piano comunale, dei principi ed obiettivi del partito cantonale il Centro (IC) e del partito nazionale Alleanza del Centro (AdC) ed opera con particolare attenzione per valorizzare l'uomo in senso individuale e sociale.
3. Essa è integrata nell'organizzazione cantonale e distrettuale del IC, di cui riconosce gli statuti ed i regolamenti.
4. La sede della Sezione si trova al domicilio del Presidente. Il luogo delle riunioni può differire dalla sede principale.

Capitolo II – Organi della Sezione

Art. 2 – Gli organi della Sezione sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato
- L'Ufficio di Revisione

Art. 3 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è composta dagli aderenti al Partito e dai simpatizzanti residenti nel Comune di Terre di Pedemonte.
2. Di regola essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno.
3. Una o più assemblee straordinarie potranno essere indette durante l'anno dal Comitato oppure su richiesta di almeno 10 membri della Sezione. Tale richiesta deve comprendere un elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno.
4. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente del giorno, il quale sarà affiancato da due scrutatori.

Art. 4 – Competenze dell'Assemblea

1. Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori;
2. Approvazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, degli Statuti della Sezione e di eventuali modifiche degli stessi;
3. Esame e decisioni inerenti i problemi politici di carattere comunale, nonché l'esame di tematiche di portata distrettuale, cantonale e federale;
4. Elezione del Comitato;
5. Elezione del Presidente;
6. Elezione di due membri dell'Ufficio di Revisione;
7. Designazione dei candidati al Consiglio Comunale ed al Municipio;
8. Ratifica di eventuali candidature a cariche comunali e consortili, proposte dal Comitato;
9. Il riconoscimento ufficiale delle associazioni vicine al partito che ne fanno richiesta;
10. Esame e approvazione della contabilità della Sezione, nonché su proposta del Comitato, la decisione sulle modalità di finanziamento della stessa;
11. Nomina di delegati comunali negli organi distrettuali e cantonali;
12. Designazione dei candidati a livello cantonale e federale;
13. Approvazione del programma di legislatura proposto dal Comitato.

Art. 5 – Convocazioni e delibere

1. La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire a mezzo recapito a tutti i fuochi almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
2. L'assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Essa prende le proprie deliberazioni per alzata di mano ed alla maggioranza dei presenti.
4. Su domanda approvata dall'Assemblea, il voto può avvenire per scrutinio segreto.
5. Essa può validamente deliberare indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 6 – Il Comitato

Il Comitato è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario/Cassiere
- Tre ulteriori membri
- Municipali
- Capogruppo in Consiglio Comunale

Art. 7 – Competenze del Comitato

1. Il Comitato, in particolare:
 - a) cura l'organizzazione della Sezione e ne promuove l'attività;
 - b) prepara e sottopone all'Assemblea sezionale gli oggetti di competenza di quest'ultima;
 - c) esegue le decisioni dell'Assemblea sezionale;
 - d) rappresenta la sezione verso l'esterno;
 - e) può costituire commissioni per l'esame di oggetti specifici, definendone le composizioni ed i compiti;
 - f) propone le candidature a cariche di livello comunale, cantonale e federale;
 - g) stabilisce i contributi annuali che i membri degli organi e organismi della Sezione sono tenuti a versare;
 - h) collabora con gli organi distrettuali e cantonali;
 - i) nomina al suo interno il Vice-presidente ed il Segretario/Cassiere.
2. Il Comitato sezionale si organizza per il resto autonomamente e può in particolare ripartire al proprio interno lo svolgimento dei compiti.

Art. 8 – Convocazioni e sedute del Comitato

1. Il Comitato viene riunito dal Presidente della Sezione o dal Vice-presidente ogni qualvolta l'attività sezionale lo giustifichi.
2. La convocazione può essere richiesta da tre dei suoi membri.
3. L'avviso di convocazione deve avvenire in forma scritta (anche soltanto per posta elettronica) e deve comprendere un elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno.
3. Il Comitato delibera alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art. 9 – L'Ufficio di Revisione

1. L'Ufficio di revisione è composto da due membri nominati ogni anno all'Assemblea e sono sempre rieleggibili.
2. Esso controlla la contabilità della Sezione e presenta un rapporto all'Assemblea.
3. I membri dell'Ufficio di revisione non possono ricoprire contemporaneamente la carica di membro di Comitato.

Capitolo III – Disposizioni varie

Art. 10 – Finanziamento

1. La Sezione assicura il finanziamento della propria attività tramite il contributo del Comune, i contributi dei suoi rappresentati negli organi ed organismi sezionali, i contributi volontari dei suoi aderenti e di terzi e l'organizzazione di attività.
2. Chi ricopre, su designazione della Sezione, cariche retribuite è di principio tenuto al versamento di un contributo annuo personale.

Art. 11 – Responsabilità

1. Gli impegni della Sezione verso i terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
2. La responsabilità personale dei soci per i debiti della Sezione è esclusa.

Art. 12 – Periodo di elezione

Le nomine previste dal presente Statuto avvengono ogni quattro anni, entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

Art. 13 – Diritto di firma

La Sezione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, del Vice-presidente e del Segretario/Cassiere.

Art. 14 – Obbligo di presenza

Gli aderenti alla Sezione con cariche elettive o altrimenti previste al presente Statuto sono tenuti a presenziare regolarmente alle sedute degli organi ed organismi di cui fanno parte.

Art. 15 – Sanzioni

1. Gli aderenti alla Sezione che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi sezionali possono essere sanzionati con:
 - a) l'ammonimento;
 - b) la sospensione dall'attività nella sezione per la durata fino a sei mesi;
 - c) la decadenza dalle cariche della Sezione;
 - d) l'espulsione dalla Sezione.
2. La sanzione è pronunciata dal Comitato.
3. Contro la decisione del Comitato è data facoltà di ricorso all'Assemblea, entro trenta giorni dalla notifica. La decisione dell'Assemblea sezionale è definitiva.

Capitolo IV – Disposizioni finali

Art. 16 – Norme sussidiarie


Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano, se del caso per analogia, le disposizioni dello statuto cantonale del partito il Centro.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea procederà immediatamente alle elezioni e nomine di sua competenza. Approvato dall'Assemblea costitutiva in data 28 settembre 2012 e modificato dall'Assemblea ordinaria in data 20 novembre 2022 a Tegna.


Tegna, 20 novembre 2022

Alessio Carmine



.....
(Il Presidente dell'Assemblea)

Giuseppe Di Salvo



.....
(Il Segretario dell'Assemblea)